



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo**

**(Sezione Prima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 135 del 2022, proposto da  
Francesca Di Domenico, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Tiberio,  
Mario Casolani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e  
domicilio eletto presso lo studio Massimo Tiberio in Teramo, Vincenzo Irelli 22;

***contro***

Asl di Teramo, non costituito in giudizio;

***nei confronti***

Luis Pasqualino Colonna, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

Inserimento in graduatoria nel Concorso per l'assunzione con rapporto di lavoro a  
tempo indeterminato di n. 90 Coll. Prof. San. – Infermieri cat. D, indetto dalla  
A.S.L. di Teramo in esec. di del. n. 1965 del 09.12.2020, pubbl. sul sito istituz.  
dell'Azienda della A.S.L. di Teramo in data 10.12.2020, prot. n. 4079/20

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. e la richiesta di notifica per pubblici proclami ex art. 41, comma 4 c.p.a.;

Ritenuto, in relazione allo stato del procedimento ed alla predetta richiesta di notifica per pubblici proclami, che non vi sono prove circa la sussistenza dell'assoluta ed irreparabile urgenza che sia tale non consentire di attendere fino alla competente sede cautelare, anche in conseguenza della introduzione di numerosissimi altri gravami diretti avverso la medesima procedura.

Considerato altresì che, eminenti ragioni di tutela del contraddittorio fanno invece ritenere necessario accogliere l'istanza di notificazione per pubblici proclami del testo integrale del ricorso e della presente ordinanza sui siti web dell'Azienda Sanitaria Asl 01 intimata:

Tale pubblicazione dovrà essere effettuata entro giorni 3 (tre) dalla comunicazione della presente ordinanza, con il deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione.

La decisione collegiale sull'istanza cautelare viene fissata alla Camera di Consiglio del 27 aprile 2022.

P.Q.M.

1. Respinge l'istanza di misura interinale ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. .
2. Dispone la notificazione per pubblici proclami nei sensi e nei modi di cui sopra.
3. Fissa per la trattazione collegiale la Camera di Consiglio del 27 aprile 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila il giorno 26 marzo 2022.

**Il Presidente**  
**Umberto Realfonzo**

**IL SEGRETARIO**